



**REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA**

Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro
in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

MULTISERVICE ITALIA S.R.L., in liquidazione, con sede in Napoli, Piazza Matteotti n. 7, (cod. fisc. e P.IVA 09646911215), in persona del Sig. Raffaele Marigliano, nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Riccardo Fuso (C.F. FSU RCR 72H 30H 501Q) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Dell'Enciclopedia Italiana 50 (00186), giusta procura in allegato al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma III, c.p.c. ed art 10 DPR 123/2001, con indirizzo per le comunicazioni previste dagli artt. 133, 134 e 176 del c.p.c. al numero di fax 06/20433807 oppure tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata riccardofuso@ordineavvocatiroma.org, indirizzo da ritenersi valido ai fini dell'elezione di domicilio telematica della resistente Società.

- ricorrente-

Contro RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE

in persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro Capurso (c.f.: CPRPTR62S05A669C – PEC: avv.pietro.capurso@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Lilia Bonicioli (c.f.: BNCLLI65E54D969F), e dall'avv. Christian Lo Scalzo (c.f.: LSCCRS69D09A089H), in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma.

CONVENUTO

Ogg.: Ricorso in opposizione avverso avviso di addebito per contribuzione Lavoratori Dipendenti conseguente a diversa applicazione del CCNL; minimale contributivo

Conclusioni: come da rispettivi atti

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 30.7.2025 MULTISERVICE Italia srl proponeva opposizione avverso l'Avviso di addebito nr. 37120250001978550000 notificato il 2.7.2025 con cui l'INPS richiedeva alla società il pagamento dell'importo di euro 271.008,12 quale contribuzione lavoratori dipendenti, sanzioni e spese di procedura.

La pretesa conseguiva al verbale di accertamento ispettivo ad opera degli Ispettori dell'ITL di Perugia e dell' Inps Direzione Regionale dell'Umbria notificato il 28.4.2023.

Con tale atto di accertamento gli Ispettori verbalizzanti avevano applicato all'attività resa dai dipendenti Multiservice Italia srl il CCNL Trasporti in luogo di quello Multiservizi e così ricalcolando la contribuzione previdenziale dovuta nel periodo 1.10.2021/31.12.2022.

La società eccepiva in primo luogo l'annullabilità dell' avviso di addebito poiché l'atto di accertamento presupposto era stato impugnato e pertanto ai sensi dell'art 24 comma 3 del decreto legislativo n. 46 /1999, l'INPS non avrebbe potuto emettere un avviso di addebito sino alla conclusione di quel giudizio presupposto.

Rilevava poi l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per assenza delle fonti di prova, vizio già presente nell'atto di accertamento impugnato

Nel merito ripercorreva le ragioni per le quali la società aveva applicato correttamente il CCNL Multiservizi, evidenziando come il fulcro dell'attività svolta sugli appalti con Iris Mobili srl _ Mondo Convenienza andasse ben oltre la mera attività di trasporto.

L' INPS, costituendosi, rilevava che l'azione di accertamento negativo introdotto dalla società avverso l'avviso di addebito dell'ITL e INPS di Perugia si era già conclusa con una sentenza di rigetto (Cfr Tribunale di Genova n.908/2024) e pertanto l'emissione di avviso di addebito per il recupero della contribuzione che tale atto di accertamento aveva individuato era ben possibile.

Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, rilevando che l'inquadramento previdenziale, il codice statistico contributivo, l'oggetto dell'attività di appalto e la tipologia di mansioni svolte dai lavoratori, costituivano tutti elementi per individuare come il CCNL Trasporti dovesse essere correttamente applicato in luogo di quello Multiservizi, ai fini del calcolo del cd. minimale contributivo.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza successiva fissata per repliche.

L'avviso di addebito impugnato da Multiservice Italia srl consegue ad atto di accertamento effettuato dall'ITL e dall' INPS di Perugia presso la sede societaria di Magione (PG) in relazione al periodo dall'1.10.2021 al 31.12.2022 e all'attività prestata dai dipendenti della società per conto di Iris Mobili, società commercializzatrice dei mobili a marchio *Mondo Convenienza*.

Illegittimità dell'avviso di addebito opposto perché emanato in pendenza di giudizio

Sostiene la società opponente che l'avviso di addebito opposto trova il suo fondamento in un avviso di accertamento *sub iudice*, in quanto impugnato prima innanzi al Tribunale di Genova e ora innanzi alla Corte d'Appello.

Osserva questo Giudice come la sentenza del Tribunale di Genova n. 908/2024 ha respinto l'azione di accertamento negativo introdotta, riconoscendo come dovuta la contribuzione accertata.

A fronte della definizione del giudizio l'INPS si riappropria della facoltà emettere avviso di addebito come in effetti è avvenuto.

L'art 24 della legge 46/199 si riferisce infatti all'ipotesi in cui l'azione di accertamento sia pendente, ma non anche all'ipotesi in cui tale azione sia stata definita, sebbene solo in primo grado.

L'eccezione deve essere respinta.

Allo stesso modo deve respingersi ogni altra eccezione di forma dell'avviso di addebito impugnato che contiene in sé gli elementi essenziali per il riferimento della pretesa all'avviso di accertamento già impugnato dalla società, la quale infatti ha potuto compiutamente difendersi ben avendo compreso le ragioni della pretesa.

Nel merito questo Giudice si richiama integralmente alle motivazioni delle sentenze n. 908/2024 , nr 959/2024 e nr. 1036/2024 che hanno già affrontato la questione del corretto CCNL applicabile al settore di attività prestata dalla Multiservizi Italia srl .

Non vi è ragione di discostarsi da tali decisioni che hanno già esaminato le medesime ragioni di doglianza avanzate anche in questa sede dalla società ricorrente, senza alcun elemento di novità che debba essere ulteriormente vagliato.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.

PQM

Il Giudice, definendo il giudizio,

1. respinge il ricorso, confermando l'avviso di addebito impugnato;
2. condanna MULTISERVICE SRL, in liquidazione giudiziale, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore a

rifondere l'INPS delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 ,
oltre spese generali.

Riserva giorni 60 per la motivazione.

Genova, 07/11/2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Francesca Maria PARODI